

Il divieto di proposizione di domanda nuova non preclude una nuova qualificazione giuridica della medesima domanda.

Annotazione a [Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.4.2013.](#)

Articolo di **Gianluca LUDOVICI**

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il tradizionale principio della non proponibilità di domande nuove. – 3. Liceità della modifica e della precisazione della domanda: cosiddetta *emendatio libelli* contrapposta alla *mutatio libelli*. – 4. Domanda nuova e nuova qualificazione giuridica. – 5. Conclusioni.

1. La sentenza in questa sede annotata si pone in linea con la dottrina e la giurisprudenza di ogni ordine e grado¹, affermando che *"in tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica"*.

Per l'esposizione dei fatti di causa appare opportuno richiamare quanto descritto dal giudicante nella pronuncia in commento, ciò considerata anche la particolare complessità del procedimento civile *de quo* e la connessione con altri giudizi speciali aventi ad oggetto il medesimo fatto storico, precisando altresì che viene riportato quanto solo interessa alla trattazione del presente tema. Così si è dunque espresso l'organo giudicante al riguardo: *"A seguito di sentenza non definitiva pronunciata da questo giudice (n. 2675/2011 dep. 26.9.2011) - da intendersi integralmente richiamato in questa sede per quanto occorrer possa - la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di indagine tecnica al fine di accertare "... quali siano le cause dei fenomeni di cavillature, fessurazioni e lesioni già riscontrati in sede di ATP e in particolare se siano*

¹ A mero titolo esemplificativo, con riserva di esporre le massime dei citati arresti giurisprudenziali infra, si vedano tra le più recenti pronunce: Cass., Sez. Un., sentenza resa in data 21.02.2000, n. 27; Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 24.03.2011, n. 6757; Cons.Stato, Sez. V, sentenza resa in data 27.05.2011, n. 3191; Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 11.01.2011, n. 455; Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 19.06.2009, n. 14468; Cons.Stato, Sez. VI, sentenza resa in data 06.09.2010, n. 6473, tutte in www.dejure.com.

dovuti a cedimento strutturale" specificando se l'eventuale cedimento strutturale fosse dovuto a vizio del suolo e/o ad errata progettazione. In effetti, a fronte di un quadro decisamente allarmante prospettato nel lontano 2003 dal condominio attore sulla base di elaborato richiamato in atto di citazione come parte integrante (redatto dall'Ing. F.) che descriveva stati fessurativi di cd. "tipologia primaria" cioè interessanti parti strutturali dell'edificio, in sede di ricorso per ATP il condominio medesimo veniva lamentando l'ingravescenza del fenomeno delle fessurazioni e di cedimento tali da rendere necessario "il ripristino di condizioni accettabili di vivibilità", sicchè disposto l'ATP e avuta conferma di un quadro piuttosto esteso di fessurazioni e di cavillare pur senza valutarne l'aspetto eziologico (dato il circoscritto ambito dello strumento di istruzione preventiva ante D.L. n. 357 del 2005 cd. decreto di competitività conv. in L. n. 80 del 2005), anche volendo trascurare che il liet motiv dell'aggravamento del cedimento strutturale veniva ripetuto con toni se possibili ancora più allarmistici (paventandosi pericolo per l'incolumità delle persone) in sede di successivo ricorso ex art. 700 c.p.c. (sulla base di nuovo elaborato di parte a firma congiunta degli Ing. M.), la disposta indagine tecnica si rendeva necessaria in ragione dell'astratta riconducibilità del fenomeno fessurativo a difetti di costruzione tali da incidere sulla statica e sulla struttura dell'edificio e comunque sulla funzione e godimento dell'immobile e, in ogni caso, data la necessità di accertare l'aspetto eziologico del fenomeno stesso, anche in ragione dell'allargamento della platea dei contraddittori per effetto di chiamate di terzi "a cascata", con prospettazione di responsabilità (o corresponsabilità) a vario titolo. Ciò detto, prima di esaminare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (per chiarezza ctu Ing. Ma) è bene precisare che l'odierno thema decidendum attiene esclusivamente alla domanda di garanzia ex art. 1669 c.c. azionata dal condominio nei cfr. di G quale costruttrice-venditrice, nonchè alle conseguenti domande di manleva/responsabilità alternativa prospettate dalla convenuta G nei cfr. di Consorzio c ovvero da questo nei cfr. di R e nei cfr. dei professionisti B., M. e B.. Venendo alla domanda principale, va disatteso il rilievo di G secondo cui la domanda di garanzia ex art. 1669 c.c. del condominio attore sarebbe nuova perchè svolta solo in comparsa conclusionale. Sul punto questo giudice ha già avuto occasione di precisare nella precedente sede decisoria quanto segue: "Quanto alla qualificazione dell'azione promossa in causa va definitivamente sgombrato il campo da prospettazioni insostenibili in fatto ed in diritto, quale quella iniziale che pareva prefigurare una responsabilità di G quale venditrice dell'immobile. In effetti, il titolo del domandare viene infine definito in comparsa conclusionale con esclusivo richiamo alla garanzia nell'appalto ed in particolare all'art. 1669 c.c. a definitivo (per quanto oltremodo intempestivo) superamento della iniziale prospettazione dell'azione nei confronti di G quale venditrice./.../In sintesi dunque, l'azione attorea va definitivamente qualificata come di garanzia per i vizi e difetti nell'appalto ex art. 1669 c.c. ", con il che si è chiaramente inteso affermare che, pur nella carente prospettazione in diritto del condominio attore (con originario riferimento alla sola garanzia nella compravendita), i fatti dedotti ab origine dal condominio (vizi dell'immobile) comunque

prefiguravano una (astratta) responsabilità di G anche ex art. 1669 c.c. quale impresa costruttrice-venditrice, così come (appunto intempestivamente ma non tardivamente) dedotto infine in termini giuridici dal condominio attore solo in comparsa conclusionale. Ciò perchè la diversa qualificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una domanda nuova”.

Al fine di dare dimostrazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento del Tribunale felsineo appare opportuno ricordare preliminarmente il dato normativo, anche alla luce delle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali sorte dall’interpretazione di quest’ultimo.

2. Tanto nell’ordinario processo di cognizione, quanto negli altri riti “speciali” previsti dal codice di procedura civile² (si pensi ad esempio a quello del lavoro ovvero al processo cautelare uniforme oppure al processo sommario di cognizione ex artt. 702 *bis* e ss. c.p.c.) vige un principio che ancor prima che di diritto, può definirsi, a giusta ragione, di logica o di buon senso; trattasi della regola secondo cui il bene della vita dedotto in un processo civile e del quale si chiede l’accertamento da parte di un giudice deve essere ben determinato *ab origine iudicii* e non può essere sostituito o comunque sensibilmente modificato nel corso del procedimento, almeno sino a quando non sia incominciata l’istruzione della causa in senso stretto, vale a dire l’istruzione probatoria³. La *ratio* è di facile intuizione: è necessario che i mezzi di prova vengano esperiti in relazione ai fatti storici (primari e secondari) che costituiscono il presupposto o il fondamento della situazione giuridica soggettiva pretesa in giudizio⁴, cosicché se l’ambito della prova deve essere circoscritto (*thema probandum*) al momento della decisione circa l’ammissibilità o meno dello strumento probatorio richiesto, va da sé che ancor prima di un simile vaglio e dell’espletamento dell’istruttoria *stricto sensu*, dovrà risultare chiaro e ben determinato nella sostanza e nei suoi limiti anche ciò su cui si chiede la pronuncia del giudice (*thema probandum*).

Diretta conseguenza ed emanazione di una simile previsione, infatti, è la norma consacrata nell’art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice investito della

² Il medesimo principio, come gran parte dei principi fondamentali del processo civile, vige ed opera nel processo amministrativo, stante l’espreso richiamo e rinvio contenuto nell’art. 39 del Codice del processo amministrativo. Nella giurisprudenza di legittimità amministrativa si considerino: Cons.Stato, Sez. V, sentenza resa in data 27.05.2011, n. 3191, cit. per cui: “L’ultrapetizione, quale possibile vizio della pronuncia giudiziale, è ritenuto tale in tutti i sistemi processuali contraddistinti dalla osservanza del principio fondamentale dettato dall’art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, principio al quale si conforma anche il processo amministrativo, stante, in particolare, l’attuale richiamo contenuto nell’art. 39 del c.p.a., nella parte in cui determina le caratteristiche di fondo della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva e non oggettiva, caratteristiche che, proprio in conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, implicano che la materia del contendere resti rigorosamente delimitata alla stregua delle censure proposte dal ricorrente, salve le eventuali eccezioni in specifico indicate dal legislatore”; Cons.Stato, Sez. VI, sentenza resa in data 06.09.2010, n. 6473, cit.

³ Termini per la precisazione della domanda nel processo del lavoro o nel rito cautelare non sussistono, considerato che per la “celerità” che dovrebbe connotare tali procedure giudiziali rispetto al processo ordinario, il codice di rito impone una sorta di cristallizzazione di *petitum* e *causa petendi* al momento dell’introduzione del giudizio.

⁴ Si ricorda che il giudizio di ammissibilità dei mezzi istruttori avviene anche in ragione della loro rilevanza ossia della loro idoneità a consentire l’accertamento dei fatti costitutivi della domanda.

causa deve decidere quest'ultima pronunciandosi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa: l'eventuale statuizione parziale o ulteriore rispetto alla domanda proposta (cosiddetta "ultrapetizione" o "extrapetizione") costituisce un grave vizio che comporta l'illiceità del provvedimento decisionale adottato e la conseguente impugnabilità dello stesso dinanzi all'organo giurisdizionale sovraordinato *ex lege* per la riforma della parte affetta dall'errore in questione. Ciò, dunque, non determina l'illegittimità della condotta del giudice solo laddove questi autonomamente travisi la domanda e statuisca ben oltre i chiari confini della stessa (*extrapetitur*), ma anche dell'eventuale declaratoria del giudicante che avvenga su di una domanda modificata (o addirittura proposta *ex novo*⁵) ben oltre il termine di volta, in volta consentito dall'ordinamento processualciviltistico⁶; nel caso del processo *ex art.* 163 e ss. c.p.c. oltre il termine per la precisazione e modificazione della domanda originariamente proposta con la citazione in giudizio.

3. Limitando il campo di analisi al processo ordinario di cognizione, il quale non solo è quello all'esito del quale è stata emessa la sentenza in commento, ma che è anche il rito che, stante la particolare complessità ed articolazione della procedura finalizzata ad un accertamento suscettibile di giudicato formale e sostanziale, prevede un più ampio termine per un particolare "mutamento" (il termine è volutamente generico) della domanda, dovuto essenzialmente alla necessità di tener conto delle avversarie difese e della possibilità di proporre la cosiddetta *reconventio reconventonis*, si deve prendere ora in considerazione quanto previsto dal Legislatore nell'art. 183, comma V c.p.c.. Quest'ultima norma acconsente alla possibilità per le parti di "*precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate*"; si badi bene, modificare domande, eccezioni e conclusioni e mai gli elementi di fatto (primari)⁷ che sorreggono e giustificano in astratto l'azione giudiziale intrapresa.

A questo punto, al fine di fare luce sul principio di diritto ribadito dal Tribunale del Capoluogo emiliano e comprenderne al meglio il contenuto precettivo, appare fondamentale chiarire i due concetti di "precisazione" e di "modificazione" e porli a confronto con l'ipotesi di radicale mutamento del bene giuridico vantato e preteso.

Per precisazione della domanda, delle conclusioni e delle eccezioni, si intende l'attività di esplicazione di allegazioni, argomentazioni e difese già proposte: il *quid novi* si trova all'interno dei confini di quanto già introdotto in causa con l'atto di citazione o con la comparsa *ex art.* 167

⁵ La domanda sarebbe in tal caso tardivamente avanzata.

⁶ Cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 19.06.2009, n. 14468, cit., secondo la quale: "*Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all'azione esercitata, purchè non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti*".

⁷ I fatti primari o principali sono quelli che integrano gli elementi costitutivi della fattispecie legale astratta di riferimento, mentre i fatti secondari sono quelli di che accedono ai primi, connotandoli e specificandoli nel loro essere e nella loro dinamica (ad esempio: le modalità di svolgimento di un fatto illecito nella richiesta di risarcimento *ex art.* 2043 c.c.; cfr. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II ed., Milano, 2011).

c.p.c. e consiste nell'allegazione dei fatti secondari che accedono, per così dire, ai fatti primari, descrittivi della fattispecie dedotta in giudizio⁸.

Al contrario, per modificazione si intende l'allegazione di fatti nuovi e diversi. *Hic*, l'opera di innovazione muta i confini della domanda e delle eccezioni così come precedentemente formulate, ma non muta la situazione sostanziale dedotta in giudizio (il cosiddetto "*bene della vita*" di chiovendiana memoria), non modifica, sostituendolo, il diritto o i diritti la cui tutela è originariamente pretesa dinanzi all'organo giurisdizionale adito⁹.

Entrambe le attività logiche in argomento rientrano nel concetto di "*emendatio libelli*" e non realizzano affatto la contrapposta ipotesi (vietata) di mutamento della domanda, conosciuta anche come "*mutatio libelli*"; la differenza tra queste due forme di intervento sul dedotto, secondo la giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi in ciò: «*Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere*»¹⁰.

Da quanto sin qui detto emerge sin d'ora quanta e quale sia la differenza tra l'attività di proposizione di una domanda nuova, vale a dire di allegazione di nuovi fatti primari, e l'attività di rivalutazione o riqualificazione della domanda già avanzata. Come si chiarirà fra breve *infra*, la precisazione e la modificazione delle norme di riferimento per la soluzione della lite, al pari dei fatti, non integra infatti alcun divieto implicito o esplicito, in quanto invocare nuove o differenti disposizioni di legge a supporto delle proprie domande ed eccezioni non realizza alcun

⁸ In dottrina, si veda *ex multis*: F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II ed., Milano, 2011; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2009; G. CARPI – M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2012; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006.; *La giurisprudenza sul codice di procedura civile. Coordinata con la dottrina*, a cura di O. FANELLI, P. PALATUCCI, E. STELLA RICHTER, Libro I, Tomo III, Giuffrè, 2011; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Giuffrè, 2013.

⁹ Sia consentita la citazione di G. LUDOVICI, in L. VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013.

¹⁰ Cass., sentenza resa in data 2005, n. 7524, in www.dejure.com. Cfr. pure: C.d'App. Roma, sentenza resa in data 2010, n. 3469, in www.dejure.com, per cui: "*Si ha "mutatio libelli", quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel giudizio un "petitum" o una "causa petendi" diversa laddove, invece, si ha semplice emendatio quando si incide sulla "causa petendi" nel senso che ne risulti modificata solo l'interpretazione e/o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa*"

mutamento del *petitum*, il quale è in questo caso il punto di riferimento, la stella polare da non perdere mai di vista¹¹.

4. Sulla questione relativa alla configurazione di una pronuncia a carattere decisorio pronunciata *ultra od extra petita*, si osserva come la giurisprudenza di merito e legittimità sia costante nel ritenere che una simile situazione patologica del provvedimento decisionale si verifichi solo laddove il giudice ponga a base della propria decisione l'esistenza di fatti completamente diversi da quelli prospettati dalle parti del giudizio, sì da attribuire infine un bene della vita diverso da quello richiesto dall'attore. Per la Suprema Corte¹², infatti, *"il vizio in questione [n.d.a.: extrapetizione od ultrapetizione] si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato"*; così pure i giudici di merito¹³ secondo cui: *«Si ha violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e modifica della "causa petendi", solo con l'indicazione di una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata; viceversa, l'individuazione del "nomen iuris" delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione, spetta pacificamente al Giudice come suo potere-dovere in base al principio "iura novit curia", con la conseguenza che il Giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione"*.

Orbene, ferma restando la bontà astratta degli assunti della giurisprudenza sin qui riportata, deve osservarsi come tali circostanze non si siano affatto verificate nel caso in esame: il giudice di prime cure, infatti, non ha in alcun modo dedotto o considerato elementi fattuali diversi da quelli introdotti in giudizio dalle parti, ma si è semplicemente limitato, come consentitogli dall'ordinamento processualcivilistico, a statuire sulla riqualificazione giuridica della fattispecie astratta ritenuta sussunta dal caso di specie così come operata dalla parte in sede di comparsa conclusionale.

Ciò sarebbe stato lecito, se non addirittura doveroso¹⁴, anche laddove l'organo giudicante non vincolato alla ricostruzione in diritto proposta dalle

¹¹ *Petitum* è ciò che si chiede al giudice - un provvedimento giurisdizionale - e, in via mediata, all'altra parte - un bene della vita, una cosa, una prestazione, il riconoscimento di una situazione giuridica, la soggezione della parte avversa ad una modificazione giuridica. Comunemente si distingue, infatti, tra *petitum* immediato, inteso come provvedimento richiesto al giudice a tutela dell'interesse, inerente al bene, che forma oggetto della controversia, ossia il provvedimento giurisdizionale richiesto per la tutela e l'attuazione del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, desumibile dalle stesse conclusioni, e *petitum* mediato, inteso come il diritto sostanziale di cui si chiede la tutela e l'attuazione, ovvero il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento e si chiede l'attribuzione. Ai fini della validità della domanda occorre che il *petitum* mediato e quello immediato siano stati indicati e non risultino assolutamente incerti. Sulla distinzione tra *petitum* mediato ed immediato si vedano più compiutamente: C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2009; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II ed., Milano, 2011; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Giuffrè, 2013.

¹² Cass., Sez. II, sentenza resa in data 16.07.1997, n. 6476, cit.; Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 11.01.2011, n. 455, cit.

¹³ Trib. Reggio Emilia, sentenza resa in data 10.05.2012, n. 890, in www.personaedanno.it.

¹⁴ In senso di comportamento doveroso del giudice cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 11.01.2011, n. 455, cit., in cui si legge che: *"Il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina*

parti¹⁵ e senza alcuna nuova qualificazione giuridica operata dalle stesse, autonomamente¹⁶ avesse ritenuto necessario ricondurre il caso concreto ad altra e non invocata fattispecie legale di riferimento e, *a fortiori*, vi fosse pervenuto in forza di argomentazioni diverse o parzialmente differenti; si tratta di una circostanza assolutamente lecita, come statuito più di recente persino dalla giurisprudenza della Corte dei Conti¹⁷.

Permanendo identici, quindi, il complesso dei fatti allegati dalle parti ed il bene della vita il cui riconoscimento è oggetto della domanda proposta dalla parte attrice, bene ha fatto il Tribunale felsineo a decidere la domanda anche in relazione alla successiva nuova riqualificazione; qualora ciò non fosse accaduto, ben avrebbe potuto ritenersi violato il paradigma normativo dell'art. 112 c.p.c. perché in quel caso si sarebbe verificato un *quid minus* nell'attività del giudice, il quale avrebbe deciso solo una parte della domanda, così viziando la propria pronuncia e rendendola suscettibile di impugnazione sul punto.

Giova ricordare, infine, come nella condotta del Tribunale emiliano non sia possibile ravvedere neppure un'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio, cardine e fondamento dell'ordinamento giuridico, avendo avuto ed esercitato le parti a vario titolo convenute in giudizio la possibilità di svolgere le proprie difese sulle questioni di fatto, le quali unicamente non avrebbero potuto subire modifiche una volta cristallizzatosi il *thema probandum*.

5. In conclusione, *nihil novum sub sole*, atteso che il Tribunale bolognese esprime un principio già costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ed ormai pacificamente consolidatosi; altresì non può negarsi in ogni caso la correttezza della statuizione sulla questione preliminare di rito *de qua*, in quanto l'attività di differente qualificazione giuridica dei

giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato".

¹⁵ Cass., Sez. Un., sentenza resa in data 21.02.2000, n. 27 in cui si può leggere che: "Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto".

¹⁶ Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 24.03.2011, n. 6757, cit., secondo cui: "La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte".

¹⁷ Corte Conti, Sez. II, sentenza resa in data 26.08.2008, n. 264, in www.corteconti.it.

medesimi fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, purché non comporti la sostanziale modifica del *petitum* e quindi del bene della vita preteso, è e deve essere sempre consentita tanto alle parti del processo, quanto al giudice chiamato a decidere la controversia prima che la causa venga trattenuta in decisione, non integrandosi in astratto alcuna violazione del principio del contraddittorio.

Qualora poi la riqualificazione giuridica del *petitum* sia opera di una delle parti del processo, appare corretto ritenere addirittura l'esistenza in capo al giudicante di un obbligo giuridico ex art. 112 c.p.c. in virtù del quale quest'ultimo dovrà considerare la nuova prospettazione in diritto dei fatti storici originariamente e tempestivamente allegati, nonché statuire sugli stessi, pena l'emissione di un provvedimento deficitario ed affetto di vizi per omessa pronuncia su tutta la domanda.

La Nuova Procedura Civile